

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 03/09/2025 n. 1094

Settore III

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

OGGETTO: LICEO "RINALDINI" DI ANCONA - RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO LUNGO VIA MICHELANGELO BUONARROTI - APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. - CIG B74B56A0E6 CUP H32B25000320003 - APPALTATORE IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L. APPROVAZIONE SUBAPPALTO CAT. OG1 ALLA DITTA B.F.C. COSTRUZIONI (P.IVA 02414270427)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che una porzione del muro di recinzione del Liceo Classico “Rinaldini” di Ancona, posta lungo via Michelangelo Buonarroti e contenente il terreno del soprastante liceo, da alcuni anni risulta interessata da una “rotazione” rispetto alle porzioni adiacenti, fenomeno che i dispositivi di monitoraggio, appositamente posizionati per valutarne l’andamento, hanno evidenziato in progressivo aumento negli ultimi tempi;

DATO ATTO che i lavori di risanamento del muro di sostegno del Liceo “Rinaldini” di Ancona sono già stati previsti all’interno del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 – Annualità 2025, con una spesa di € 150.000,00;

ATTESO che il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell’Ente”, modificato da ultimo con Decreto del Presidente n. 165 del 07/12/2023, non prevede, tra le competenze del dirigente di settore, l’approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica;

RILEVATO, pertanto, che il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) relativo ai lavori di ripristino di una porzione di muro di contenimento del Liceo Classico Rinaldini, posta lungo Via Michelangelo Buonarroti, predisposto dall’Ing. Giacomo Tittarelli, ai sensi dell’art. 41 comma 6 e All. I.7 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), è stato approvato in linea tecnica con Decreto del Presidente n. 58 del

08/05/2025, per un importo complessivo di € 150.000,00, come da quadro economico di seguito riportato:

A)	Importo delle lavorazioni a base d'asta	Euro
	A corpo (di cui € 20.685,47 per costi manodopera)	64.018,43
B)	Oneri di sicurezza speciali	
	A misura (non soggetti a ribasso)	9.780,65
B1)	Oneri di progettazione (di cui € 434,29 soggetti a ribasso)	3.329,58
A+B)	Totale Appalto	77.128,66
C	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	39.820,30
C04	Imprevisti	7.379,91
C07	Spese tecniche: - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2%*€ 77.128,66 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno) € 1.542,57 di cui € 102,84 , riferiti al comma 7, non finanziati con mutuo ma con risorse provinciali Capitolo 10316001265 ; - Incarico CSE € 3.462,77 (cassa 4% ed Iva 22% incluse)	5.005,34
C10	Contributo di gara ANAC	35,00
C11	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche preventive	3.500,00
C12a	Iva 22% su A+B	16.235,80
C12b	Cassa+Iva 22% su B1	894,99
C)	Totale	72.871,34
	TOTALE PROGETTO	150.000,00

DATO ATTO che il suddetto PFTE è stato approvato in linea tecnica in quanto la copertura finanziaria dell'intervento di € 150.000,00 prevede una quota di mutuo da richiedere a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pari ad un importo di € 149.897,16 (€ 150.000,00-€ 102,84), in considerazione della non ammissibilità a finanziamento da parte di CDP della quota di € 102,84 di cui all'art. 45, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO che il valore complessivo dell'appalto integrato di cui all'art. 44 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è pari ad € **77.128,66** di cui € **73.799,08** per lavori, inclusi manodopera per € 20.685,47, di cui all'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ed oneri della sicurezza speciali per € 9.780,65 non soggetti a ribasso, ed € **3.329,58** per costi di progettazione, oltre oneri previdenziali 4% ed Iva 22%;

ATTESO che, per quanto riguarda i costi della manodopera, che non sono ribassabili ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante, in virtù del parere MIMS n. 2154 del 19/07/2023, ritiene di aderire alla tesi per cui il costo della manodopera rappresenta una componente dell'importo posto a base di gara;

RILEVATO altresì che l'importo di € 3.329,58 per oneri di progettazione, di cui € 434,29 per spese generali soggette a ribasso, oltre oneri previdenziali 4% ed Iva 22%, è calcolato su un valore presunto delle opere pari ad € 73.799,08 (Cat. S04) ai sensi del D.M. 17/06/2016 così come modificato dal D.Lgs. 36/2023, allegato I.13 (con riferimento alla normativa in materia di equo

compenso di cui alla L. 49/2023 e all'art. 8 c. 2 del D.Lgs. 36/2023, il compenso stimato resta fisso e invariabile, mentre il compenso per spese generali è assoggettabile a sconto);

DATO ATTO, pertanto, che l'importo dell'appalto integrato soggetto a ribasso ammonta complessivamente ad € **64.452,72** (€ 64.018,43 per lavori+€ 434,29 per progettazione), oltre oneri previdenziali 4% ed Iva 22%;

RILEVATO che le lavorazioni di cui si compone il PFTE pari ad € 73.799,08 sono riconducibili alla Cat. OG1 - Edifici civili e industriali per € 17.664,28 ed alla Cat. OS21 - Opere strutturali speciali per € 56.134,80 (inclusa la sicurezza di € 9.780,65);

DATO ATTO dell'avvenuta stipula del contratto di mutuo **Pos. 6229234** tra Provincia di Ancona e CDP, inserito agli atti dell'ente con prot. 20278 del 15/05/2025, pari ad un importo del prestito di € 149.897,16;

VISTA la determinazione del dirigente n. 733 del 10/06/2025 con la quale:

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 150.000,00 di cui € **149.897,16** sul Capitolo di spesa 20123002730/12 – prenotazione n. 1070/2025 (finanziati con mutuo Pos. **6229234** -Capitolo di entrata 5323/22) ed € **102,84** (€ 150.000,00 - € 149.897,16) sul Capitolo di spesa 10316001265 – prenotazione n. 1071/2025;
- è stato disposto l'affidamento diretto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori (appalto integrato di cui all'art. 44 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante espletamento di Trattativa Diretta sul MePA nei confronti della ditta specializzata **IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L.** (C.F./P.I. 01099920421) Via Mons. Oscar Romero n. 27/29 – 60027 Osimo (AN);

CONSIDERATO che il progetto in parola è stato verificato e validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34 dell'Allegato I.7, come evidenziato dal relativo verbale allegato al suddetto provvedimento n. 733 del 10/06/2025;

RICHIAMATA la determinazione n. 795 del 19/06/2025 di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ripristino di una porzione di muro di contenimento del Liceo Classico Rinaldini di Ancona (appalto integrato di cui all'art. 44 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), alla ditta **IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L.** (C.F./P.I. 01099920421) per l'importo offerto di € **75.220,86**, al netto di Cassa 4% ed IVA 22%, derivante dal ribasso del **-2,96%** sull'importo a base d'asta di € 64.452,72 (€ 64.018,43 per lavori+€ 434,29 per progettazione), come da **Trattativa Diretta n. 5432949** avviata in data 11/06/2025 sulla piattaforma MePA (CIG B74B56A0E6);

RILEVATO CHE per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, l'Appaltatore Impresa Palificazioni Alseo s.r.l. ha dichiarato di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Edilizia e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti;

DATO ATTO che l'importo contrattuale di € **75.220,86**, oltre Cassa 4% ed Iva 22%, per un totale di € **91.931,31** risulta così suddiviso:

- per lavori € 71.904,13, oltre Iva 22%, per un totale di € 87.723,04;

- per progettazione € 3.316,73, oltre Cassa 4% ed Iva 22%, per un totale di € 4.208,27;

ATTESO che per il servizio di progettazione esecutiva l'appaltatore ha individuato il libero professionista **Ing. Moreno Binci** (P.I. 01580790424) con studio in Via Matteotti n. 16 – Castelfidardo (AN) in possesso dei necessari requisiti di ordine speciale per aver eseguito nell'ultimo quinquennio servizi similari per un importo almeno pari all'importo stimato dei lavori cui la prestazione si riferisce (valore presunto delle opere pari ad € 73.799,08 - Cat. S04);

RILEVATO che il quadro economico a seguito di affidamento risulta il seguente, con accantonamento del ribasso d'asta alla Voce C04:

A) Importo delle lavorazioni (<i>ribasso offerto -2,96%</i>)	Euro
A corpo	62.123,48
B) Oneri di sicurezza speciali	
A misura (non soggetti a ribasso)	9.780,65
B1) Oneri di progettazione	3.316,73
A+B) Totale Appalto	75.220,86
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	39.820,30
C04 Imprevisti	9.708,05
C07 Spese tecniche: - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2%*€ 77.128,66 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno) € 1.542,57 di cui € 102,84 , riferiti al comma 7, non finanziati con mutuo ma con risorse provinciali Capitolo 10316001265 ; - Incarico CSE € 3.462,77 (cassa 4% ed Iva 22% incluse)	5.005,34
C10 Contributo di gara ANAC	35,00
C11 Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche preventive	3.500,00
C12a Iva 22% su A+B	15.818,91
C12b Cassa+Iva 22% su B1	891,54
C) Totale	74.779,14
TOTALE PROGETTO	150.000,00

DATO ATTO che con il sopracitato atto di affidamento 795 del 19/06/2025 sono stati assunti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, i seguenti subimpegni di spesa per complessivi € 91.931,31, Cassa 4% ed Iva 22% incluse, sul Capitolo 20123002730/12 – prenotazione di impegno n. 1070/2025 del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, anno di esigibilità della spesa;

- subimpegno n. 320/2025 di € 87.723,04 in favore della ditta IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L.;
- subimpegno n. 321/2025 di € 4.208,27 in favore del professionista Ing. Moreno Binci;

VISTE le seguenti scadenze relative all'espletamento dell'appalto integrato previste dall'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto del PFTE:

- **15 giorni**, naturali e consecutivi, per la redazione della progettazione esecutiva, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto o dalla data del verbale di avvio del Servizio a firma del RUP;

- **60 giorni**, naturali e continuativi, per l'esecuzione dei lavori dalla data riportata nel verbale di consegna lavori; la consegna dei lavori sarà effettuata dopo l'approvazione del progetto esecutivo validato;

VISTO il verbale di consegna del servizio di progettazione in via d'urgenza (art. 31 All. II.14 del D.Lgs. 36/2023 e art. 16 del CSA) predisposto in data **02/07/2025** (prot. n. 27107 del 02/07/2025) dal D.L., Ing. Giacomo Tittarelli, con ultimazione prevista per il **17/07/2025**;

VISTO il contratto Rep. 1447 stipulato in data 25/07/2025 con la società appaltatrice nonché la cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria n. 2025/50/2722664 emessa in data 23/07/2025 da "Società Reale Mutua Assicurazioni" – Ag. 649 di Osimo;

DATO ATTO che la documentazione relativa alla progettazione esecutiva dei lavori di ripristino di una porzione di muro di contenimento del Liceo Classico Rinaldini di Ancona è stata trasmessa nella versione definitiva dall'Ing. Moreno Binci in data 24/07/2025 ed acquisita agli atti al prot. 30038 del 24/07/2025;

DATO ATTO che con determinazione n. 952 del 25/07/2025 è stato approvato, ai sensi dell'art. 41 comma 8 e All. I.7 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 e s.m.i., il progetto esecutivo prot. 30038 del 24/07/2025 relativo ai lavori di ripristino di una porzione di muro di contenimento del Liceo Classico Rinaldini di Ancona (appalto integrato), verificato dall'Ing. Riccardo Cerasa con verbale prot. 30142 del 25/07/2025 e validato dal RUP con verbale prot. 30154 del 25/07/2025, nell'importo complessivo di 150.000,00, di cui € 62.123,48 per lavori, € 9.780,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.316,73 per oneri di progettazione, oltre Iva 22% e cassa 4%, così ripartito a seguito del ribasso offerto del -2,96%:

A) Importo delle lavorazioni (<i>ribasso offerto -2,96%</i>)	Euro
A corpo	62.123,48
B) Oneri di sicurezza speciali	
A misura (non soggetti a ribasso)	9.780,65
B1) Oneri di progettazione	3.316,73
A+B) Totale Appalto	75.220,86
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	39.820,30
C04 Imprevisti	9.708,05
C07 Spese tecniche: - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2%*€ 77.128,66 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno) € 1.542,57 di cui € 102,84 , riferiti al comma 7, non finanziati con mutuo ma con risorse provinciali Capitolo 10316001265 ; - Incarico CSE € 3.462,77 (cassa 4% ed Iva 22% incluse)	5.005,34
C10 Contributo di gara ANAC	35,00
C11 Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche preventive	3.500,00
C12a Iva 22% su A+B	15.818,91
C12b Cassa+Iva 22% su B1	891,54
C) Totale	74.779,14
TOTALE PROGETTO	150.000,00

PRESO ATTO che in seguito all'approvazione del progetto esecutivo con determinazione dirigenziale n. 952 del 25/07/2025 le lavorazioni pari ad € 73.799,08 sono riconducibili ai nuovi importi di seguito elencati: alla Cat. OG1 - Edifici civili e industriali per € 35.949,45 ed alla Cat. OS21 - Opere strutturali speciali per € 28.069,00 (inclusa la sicurezza di € 9.780,63);

DATO ATTO che con determinazione n. 860 del 03/07/2025 è stata approvata la spesa di € **55,00** relativa al pagamento dei diritti di segreteria al competente Sportello Edilizia del **Comune di Ancona** sito in Largo XXIV Maggio n. 1 (C.F./P.I. 0351040423) per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) necessaria all'avvio dei lavori di ripristino di una porzione di muro di contenimento del Liceo Classico Rinaldini di Ancona;

VISTO il verbale di consegna dei lavori (art. 3 All. II.14 del D.Lgs. 36/2023 e art. 16 del CSA) predisposto in data **28/07/2025** (prot. n. 30373 del 28/07/2025) dal D.L., Ing. Giacomo Tittarelli, con ultimazione prevista per il **26/09/2025**;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta **LINEA BIANCA S.R.L.** (C.F./P.I. 02980110429) con sede in Montemarciano (AN), Via Adriatica n. 19, del servizio di segnaletica verticale ed orizzontale per la messa in sicurezza del tratto di Via Michelangelo Buonarroti - Ancona sottostante il muro di contenimento del Liceo "Rinaldini":

- determinazione n. 1593 del 13/12/2024 relativa all'affidamento del servizio di segnaletica verticale ed orizzontale fino al 20/05/2025, data prevista di ultimazione dell'opera, per l'importo di € **4.500,00**, oltre Iva 22%, ed un totale di € **5.490,00**, come da preventivo Prot. n. 41/2024 del 11/12/2024, con imputazione al Capitolo 10304020010 – impegno n. 710/2025 (CIG B4CD5281F6);

- determinazione n. 864 del 04/07/2025 relativa alla prosecuzione del servizio di segnaletica verticale ed orizzontale per il periodo dal 21/05/2025 al 30/09/2025, nuova data prevista di ultimazione dei lavori di demolizione e ricostruzione della struttura di sostegno, per un importo stimato di € **3.325,00**, oltre Iva 22%, per un totale di € **4.056,50**, come da preventivo Prot. n. 41/2024 del 11/12/2024, con imputazione al Capitolo 20123002730/12 – prenotazione impegno n. 1070/2025 (CIG B774C257ED);

VISTA la determinazione n. 977 del 30/07/2025 di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta specializzata **SIDLAB S.R.L.** (C.F./P.I. 02660180429) con sede in Osimo (AN), Via Montefanese n. 13, l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione nell'ambito dei lavori in oggetto, per l'importo offerto di € **408,78** oltre Iva 22%, ed un totale di € **498,71**, come da preventivo Prot. 30519 del 29/07/2025 (CIG B7CEE96F09);

PRESO ATTO dell'istanza prot. 30552 del 29/07/2025 e della successiva documentazione integrativa successivamente presentata dall'IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L., conservata agli atti di questa Provincia, per l'autorizzazione al subappalto dei "Lavori in c.a. - muro - opere di carpenteria edile" in favore della ditta B.F.C. COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.I. 02414270427) con sede in Via delle Industrie n. 30 – 60022 Castelfidardo (AN), **per un importo di € 14.499,83** di cui € 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da computo metrico allegato (Mod. 2); il suddetto importo di subappalto, comprensivo della fornitura del materiale da parte

dell'appaltatore oltre che della posa in opera, incide per il 40,33% sull'importo della categoria principale "Lavori edili" OG1 (€ 14.499,83 su € 35.949,45);

VISTA la sottoelencata documentazione trasmessa dalla società appaltatrice unitamente alla richiesta di subappalto:

- contratto di subappalto sottoscritto fra le parti in data 01/09/2025;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa dal subappaltatore B.F.C. COSTRUZIONI S.R.L. riguardante il possesso dei requisiti di ordine morale;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa dal subappaltatore riguardante l'iscrizione al registro delle imprese, autocertificazione antimafia (decreto n. 13980 del 03/02/2025 di iscrizione alla white list della prefettura di Ancona);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa dal subappaltatore riguardante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo;
- dichiarazione fornita dal subappaltatore attestante la dimensione aziendale di "piccola impresa";
- dichiarazione dell'appaltatore attestante l'assenza di situazioni di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile nei confronti della società subappaltatrice;
- comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi della Legge 13.8.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- dichiarazione in merito all'applicazione ai propri lavoratori dipendenti del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Edilizia;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 11 del citato articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente".

DATO ATTO che nella specifica dichiarazione di rinuncia al pagamento da parte dell'ente presentata in allegato all'istanza di autorizzazione al subappalto, assunta agli atti con prot. 34565 del 02/09/2025 viene indicato il pagamento diretto, da parte della società appaltatrice, delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore nell'ambito del suddetto contratto, con conseguente rinuncia al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante;

PRESO ATTO che si è provveduto d'ufficio a verificare per la società subappaltatrice l'iscrizione alla C.C.I.A.A. delle Marche e l'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse a carico della stessa, l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC e la regolarità del DURC prot. INAIL_49444449 del 10/06/2025 con scadenza validità 08/10/2025;

ATTESO che, dalla documentazione inviata e dalle verifiche effettuate dall'ente, la società subappaltatrice risulta in possesso dei requisiti di ordine morale e di capacità tecnica-organizzativa necessari per eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto, fermo restando che la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'autorizzazione qualora dovesse accertare la mancanza di anche uno solo dei requisiti autocertificati ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023;

PRECISATO che:

- ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#);
- ai sensi del comma 7 del predetto art. 119, l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
- ai sensi del comma 15 dell'art. 119 del D.lgs.36/2023 l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., redatti da singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario;
- che il cartello di cantiere deve essere aggiornato indicando anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice;
- occorre provvedere all'aggiornamento della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

RICORDATO che, anche in presenza dell'autorizzazione, l'appaltatore si ritiene responsabile in solido con il subappaltatore, per l'osservanza di tutte le norme contrattuali, ed è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti atti ad assicurare anche il rispetto delle condizioni economiche previste dal contratto di subappalto o da altre disposizioni di legge;

RILEVATO quanto disposto dal comma 16 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro quindici giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

RITENUTO pertanto, in esito all'istruttoria effettuata sulla richiesta di subappalto trasmessa dalla società appaltatrice, risultando presenti le condizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, adottare un provvedimento espresso di autorizzazione al subappalto in favore della società sopra indicata, fatte salve tutte le condizioni ed i requisiti di legge sopra richiamati;

VISTI:

- la Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;

- la Delibera di Consiglio n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- il Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;
- il Decreto del Presidente n. 61 del 08/05/2025 di approvazione del PIAO 2025/2027;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" modificato da ultimo con Decreto presidenziale n. 165 del 07/12/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la determinazione del dirigente n. 807 del 24/06/2025 con la quale è stato prorogato alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/07/2025 e fino al 30/09/2025, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.1 "Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, già attribuito con precedente determinazione n. 38 del 12/01/2024;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;
- 2) di autorizzare l'**IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L.** (C.F./P.I. 01099920421) Via Mons. Oscar Romero n. 27/29 – 60027 Osimo (AN), affidataria dei lavori di ripristino di una porzione di muro di contenimento del Liceo Classico Rinaldini di Ancona, a cedere in subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo le modalità indicate nella documentazione acquisita agli atti di ufficio ed in premessa richiamata, i "Lavori in c.a. - muro - opere di carpenteria edile" in favore della ditta **B.F.C. COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F./P.I. 02414270427) con sede in Via delle Industrie n. 30 – 60022 Castelfidardo (AN), **per un importo di € 14.499,83** di cui € 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da computo metrico allegato (Mod. 2); il suddetto importo di subappalto, comprensivo della fornitura del materiale da parte dell'appaltatore oltre che della posa in opera, incide per il 40,33% sull'importo della categoria principale "Lavori edili" OG1 (€ 14.499,83 su € 35.949,45);

- 3) di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata al rispetto, da parte delle società appaltatrice e subappaltatrice, di tutti i limiti e di tutte le condizioni previste in materia di subappalto dalla normativa vigente, in specie dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 4) di dare altresì atto che, secondo quanto disposto dal Capitolato speciale di Appalto e dall'art. 1228 del Codice Civile, la responsabilità per la buona esecuzione dei lavori rimane in capo alla società aggiudicataria del contratto principale;
- 5) di disporre che la società **IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L.**, in relazione al presente subappalto, pena la revoca dell'autorizzazione concessa, è tenuta:
 - alla verifica prima dell'inizio dei lavori della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
 - a curare il coordinamento di tutti gli operatori nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili e coerenti con il proprio piano;
 - a rispondere direttamente verso la Stazione Appaltante per difetti e difformità delle opere oggetto di subappalto;
 - ad indicare nel cartello di cantiere il nominativo con i dati dell'impresa subappaltatrice; per suo tramite, il subappaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, rispettivamente ai sensi dell'art. 119 c. 13 e c. 7 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - a trasmettere a questa Stazione Appaltante copia delle fatture che verranno emesse dal subappaltatore unitamente agli stati di avanzamento lavori;
 - a trasmettere alla Stazione Appaltante la comunicazione attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori oggetto del subappalto;
- 6) di dare atto che, secondo quanto stabilito nella specifica dichiarazione di rinuncia al pagamento da parte dell'ente presentata in allegato all'istanza di autorizzazione al subappalto, assunta agli atti con prot. 34565 del 02/09/2025, viene indicato il pagamento diretto, da parte della società appaltatrice, delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore nell'ambito del suddetto contratto, con conseguente rinuncia al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante;
- 7) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 8) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 9) di dare atto che:
 - il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della Legge 241/90, e il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Alessandra Vallasciani;
 - il Codice CUP è: H32B25000320003
 - il Codice CIG per l'appalto integrato (lavori + progettazione) è: B74B56A0E6.

Ancona, 03/09/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): PORRELLO ELENA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 21.03.05
Fascicolo 2024/152